

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO PREVIA SOSPENSIONE

PER: Prof.ssa D'AUTILIA Ylenia (DTLYLN80T63A459W) nata ad Arzignano (VI) il 23/12/1980 e residente in Carrè (VI), alla Via Roma 83B, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (80015150271) in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (80099830152), in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale – Ufficio I, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Direttore Generale dell'USR Lombardia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott. Adamo Castelnovo, in quanto dirigente dell'Ufficio VII dell'USR Lombardia, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Luciana Volta, in quanto dirigente dell'Ufficio I dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, per il Direttore Generale, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Commissione per la prova scritta per la classe di concorso A018 Veneto, accorpata alla regione Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Commissione per la prova orale per la classe di concorso A018 Veneto, accorpata alla regione Lombardia, in persona del rappresentante legale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege

Nonché nei confronti di

Sig. TABACCHINI MARCO (C.F. TBCMRC83H23B157J), nato a Brescia il 23/06/1983 – vincitore per la cdc A018 Veneto;

Sig.ra CHEMELLO ANNA (C.F. CHMNNA87L65B563J), nata a Camposampiero (PD) il 25/07/1987 – vincitrice per la cdc A018 Veneto;

Sig.ra MURACA MARIATERESA (C.F. MRCMTR85L49C352Z), nata a Catanzaro il 09/07/1985 – vincitrice per la cdc A018 Veneto;

Sig. LEMBO PIETRO (C.F. LMBPTR83H30F158E), nato a Messina il 30/06/1983 – vincitore per la cdc A018 Veneto;

Sig.ra CINOT ANITA (C.F. CNTNTA82P67M089S), nata a Vittorio Veneto il 27/09/1982 – idonea per la cdc A018 Veneto;

Sig.ra PARMA TATIANA (C.F. PRMTTN77H47L407B), nata a Treviso il 07/06/1977 - idonea per la cdc A018 Veneto;

Sig.ra PENDIN MARTINA (C.F. PNDMTN87D46L840T), nata a Vicenza il 06/04/1987- idonea per la cdc A018 Veneto;

Sig.ra BERTOLIN SERENA (C.F. BRTSRN88L48F382T), nata a Monselice il 08/07/1988 - idonea per la cdc A018 Veneto;

PER L'ANNULLAMENTO E/O NULLITÀ PREVIA SOSPENSIONE

1. Del decreto di esclusione dalle Graduatorie Regionali di Merito del Concorso ordinario, prot. n. 4331 del 22/11/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Direzione Generale, come pubblicato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, quale responsabile della procedura concorsuale in virtù dell'accorpamento, nella parte in cui esclude l'odierna ricorrente dal Concorso, per la classe A018, in relazione alla regione Veneto, per presunta assenza di titolo, nonché dell'allegata tabella di esclusione, in cui figura l'odierna ricorrente;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2. Nonché ove occorra delle Graduatorie di merito regionali riferite alla regione Veneto come pubblicate sul sito istituzionale dell'USR Lombardia, in quanto responsabile per l'accorpamento, con il gravato decreto n. 4334 del 22/11/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Direzione Generale, in cui non compare l'odierna ricorrente, nonché di ogni eventuale allegato;
3. Nonché di ogni atto di valutazione delle prove e dei titoli, predisposti dalla Commissione giudicatrice, ivi comprese le griglie ed ogni altro atto di valutazione, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente;
4. Nonché dei calendari delle prove orali, ivi compresi gli elenchi dei candidati ammessi alle prove scritte ed alla prova orale nei limiti dell'interesse e se intesi in senso lesivo;
5. Nonché, ove occorra, degli atti presupposti, consequenziali e connessi, nei limiti dell'interesse, ossia:
6. del decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante "Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno";
7. del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34, ivi compresi eventuali tabelle ed allegati;
8. del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 giugno 2020, n. 649, recante "Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2020, n. 44;
9. del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 01 luglio 2020, n. 749, recante "Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 10.** del decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;
- 11.** del Decreto Ministeriale n. 326 del 9 novembre 2021, a firma del Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106", nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato
- 12.** del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante: "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n.499 "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106";
- 13.** dell'art. 2 del D.D. 499/2020, ai sensi del quale, nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, l'USR individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale provvede all'approvazione delle graduatorie di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni aggregate, rideterminate dal gravato Allegato 2 al gravato D.M. 649/2020;
- 14.** dell'Allegato 2 al D.M. 649/2020, contenente il prospetto delle aggregazioni territoriali tra regioni;
- 15.** dell'art.3 del D.D.499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati al Concorso ordinario;
- 16.** dell'art. 3, c.8 del citato D.D. 499/2020, ai sensi del quale "I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa";

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

17. dell'avviso di avvio del procedimento di esclusione trasmesso alla candidata, ove esistente, che, in esito alle verifiche effettuate, non risulterebbe in possesso di idonei requisiti di accesso ai sensi della normativa sopra citata;
18. nonché di ogni altra eventuale comunicazione, anche interlocutoria, inviata alla ricorrente tramite cui veniva confermata l'esclusione, nonché di ogni altro atto escludente emesso dall'USR Lombardia, per la classe di concorso A018, in relazione alla regione Veneto, nella parte in cui esclude la ricorrente per presunta assenza del titolo.
19. del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 recante: "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020 n.499 "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.106"; gli artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021 riguardanti le disposizioni per la formazione delle Commissioni di valutazione; l'allegato 2 del suindicato D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 riguardante il prospetto delle regioni con aggregazioni territoriali, ove si precisa che per la classe di concorso A018 risulta essere l'U.S.R. Lombardia responsabile dello svolgimento della procedura concorsuale e dell'approvazione delle relative graduatorie;
20. Nonché, ove occorra, dei decreti relativi alla Commissione giudicatrice del concorso per la classe di concorso A018;
21. Nonché ove occorra degli atti connessi e presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, con riferimento al riordino delle classi di concorso;
22. Nonché ove occorra del DPR n. 19/2016, avente ad oggetto "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*", a firma del Ministero dell'Istruzione, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente con riferimento ai titoli per l'insegnamento nella classe di concorso A018, ivi comprese le relative tabelle, tra cui la Tabella A, nella parte in cui non dovesse

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

essere intesa come valida per la ricorrente ai fini dell'insegnamento nella predetta classe di concorso A018 ed ai fini dell'ammissione al concorso;

- 23.** Nonché del DM 259/2017 avente ad oggetto “*Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso*” a firma del Ministero dell'Istruzione, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente con riferimento ai titoli per l'insegnamento della classe di concorso A018, ivi comprese le relative tabelle, tra cui la Tabella A, nella parte in cui non dovesse essere intesa come valida per la ricorrente ai fini dell'insegnamento nella predetta classe ed ai fini della partecipazione al concorso ordinario;
- 24.** del comma 8 dell'art.3 del D.D. n.499 del 21 aprile 2020, che prevede che “I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”;
- 25.** Nonché ove occorra del DM n. 39/1998 avente ad oggetto “*Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica*”, a firma del Ministero dell'Istruzione, nonché di tutte le tabelle ivi allegate e relative alla classe di concorso di interesse della ricorrente, degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni, con il quale sono state determinate le previgenti classi di concorso a cattedre;
- 26.** del DM n. 354/1998 avente ad oggetto “*Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre procedure connesse*”, ivi compresi pedissequa tabelle ed allegati, a firma del Ministero dell'Istruzione;
- 27.** del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con l'impugnato decreto del Ministro dell'università scientifica e tecnologica e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, ivi comprese le eventuali tabelle ed allegati;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 28.** Del DM n. 22/2005 avente ad oggetto “Titoli e requisiti di accesso alle classi di abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado (lauree specialistiche/magistrali)”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, ivi comprese le relative tabelle, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, concernente l’autonomia didattica degli atenei ed, in particolare, l’art. 3 che individua i titoli di studio di I livello (laurea: L) e di II livello (laurea specialistica: LS) e il successivo decreto di modifica n. 270 del 22 ottobre 2004; i decreti ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile 2001 con i quali sono state determinate le classi delle lauree specialistiche; i decreti ministeriali 7 novembre 2003, art.1 e 18 maggio 2004, art.1, comma 6, lettera b, che prevedono le lauree specialistiche tra i titoli di accesso alle Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.);
- 29.** del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, concernente l’equiparazione tra diplomi di laurea del pregresso ordinamento;
- 30.** del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 31.** Del DM del 28 novembre 2000 avente ad oggetto “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000) ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10; il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2000);

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 32.** Nonché del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000);
- 33.** Del Decreto Interministeriale del 2 aprile 2001 avente ad oggetto “Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca, ivi comprese i relativi allegati, nonché degli eventuali atti presupposti, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente, ivi compresi: il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10; i decreti ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari; il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la declaratoria dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati dai precitati decreti ministeriali;
- 34.** Nonché del DM n. 81/2013 avente ad oggetto “Regolamento recante modifiche al decreto del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- 35.** il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, ed, in particolare, l’articolo 5, recante “scuola secondaria di I grado”;
- 36.** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente “regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- 37.** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente “regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma del citato articolo 64, comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;
- 38.** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente “regolamento recante norme per il riordino dei licei, a norma del citato articolo 64,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

comma 4, del decreto legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

- 39.** Del decreto di rettifica n. 23 del 05/01/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto le Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- 40.** Nonché, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, di ogni pedissequo allegato e degli atti presupposti, ivi compreso: il decreto n. 201 del 20-04-2020, a firma del Ministero dell’Istruzione, ed avente ad oggetto *“disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”*.
- 41.** Nonché, ove occorra, del decreto di rettifica al bando, a firma del Ministero dell’Istruzione, GU n.5 del 18-1-2022, avente ad oggetto le disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: *«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*.
- 42.** Nonché, ove occorra, della Nota prot. n. 7707 del 23 febbraio 2022, a firma del Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore p.t. del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, avente ad oggetto *“Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e di II grado – calendario delle prove scritte”*, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato;
- 43.** Nonché, ove occorra, dell’Ordinanza n. 187/2021, del 21/06/2021, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto *Adozione del protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell’articolo 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

44. Nonché, ove occorra, di tutti gli allegati ai predetti provvedimenti, tra cui le tabelle e le griglie di valutazione, tabelle dei titoli, note, e, comunque, di ogni eventuale altro atto allegato ai predetti provvedimenti e ad ogni provvedimento impugnato con il presente gravame, se intesi in senso lesivo;
45. Del DM 4 ottobre 2000 avente ad oggetto “Settori scientifico-disciplinari”, a firma del Ministero dell’Università e della ricerca nonché di tutti gli allegati ivi compresa la tabella di affinità dei crediti se è inteso nel senso di non riconoscere l’affinità tra MED in favore della classe di concorso di interesse della ricorrente.
46. Del DPR n. 117 del 2000 ove occorra, avente ad oggetto, *Regolamento recante modifiche al regolamento 19 ottobre 1998, n. 390 concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210*, se inteso in senso lesivo per la parte ricorrente;
47. Del DM n. 509/1999 avente ad oggetto “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei”, a firma del Ministero dell’Università e della Ricerca.
- Tanto premesso, la ricorrente propone il presente gravame per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La Prof.ssa D’AUTILIA Ylenia, con Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Padova in data 08/03/2004, nonché con Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” in data 04/12/2017, e con Laurea in Psicologia Clinica, conseguita presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” in data 28/11/2019, ha ricevuto il provvedimento in epigrafe indicato, tramite cui è **stata depennata dalla classe di concorso A018 (Filosofia e Scienze Umane)**, per presunta assenza dei titoli di ammissione al Concorso ordinario.
2. La Prof.ssa D’Autilia ha infatti partecipato al Concorso ordinario indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la Regione Veneto, per quattro posti messi a bando, la

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

cui procedura è stata gestita dall'USR Lombardia in virtù dell'accorpamento tra regioni, e per la classe di concorso A018.

3. L'istante superava sia le prove scritte e sia quelle orali, tuttavia, la PA la escludeva dalle Graduatorie Regionali di Merito per la regione e la classe di interesse A018 (*Filosofia e scienze umane*).
4. L'impugnato Decreto di esclusione dalle Graduatorie Regionali di Merito della Regione Veneto, prot. n. 4331 del 22/11/2022, a firma del dirigente dell'Ufficio I dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia depennava infatti la docente dalla classe di concorso A018 (*Filosofia e Scienze Umane*) per presunta assenza di titoli e, più nello specifico, per il mancato conseguimento di 18 CFU nel Settore Scientifico-Disciplinare M-PED e di 14 CFU nel Settore Scientifico-Disciplinare SPS.
5. Contro tale esclusione ricorre la docente per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

ILLOGICITA' MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – SVIAMENTO – ILLEGITTIMITA' DPR 19/2016 TABELLA A COME MODIFICATO DAL DM n. 259/2017 ED ILLEGITTIMITA' DEL DM n. 39/1998 E DEL DM 354/1998 E DEL DM n. 22/2005 - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

1.1. Un primo motivo di censura che si pone all'attenzione di Codesto Ill.mo Collegio, riguarda il fatto che la ricorrente, pur avendo conseguito la Laurea Vecchio Ordinamento in Filosofia in data 08/03/2004, nonché la Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche in data 04/12/2017, nonché la Laurea in Psicologia Clinica in data 28/11/2019, oggi si vede esclusa dal concorso ordinario, benché abbia già superato le prove scritte e le prove orali.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1.2. La ricorrente, infatti, è stata depennata per presunta assenza dei titoli. In particolare, ai sensi della gravata tabella A del DPR n. 19/2016, tanto per quanto riguarda la Laurea in Filosofia, quanto per ciò che concerne la Laurea in Psicologia, alla ricorrente mancherebbero, secondo la parte pubblica, rispettivamente: per la Laurea in Filosofia, n. 2 annualità o n. 4 semestralità nelle seguenti aree: pedagogica, psicologica e sociologica; per la Laurea in Psicologia, n. 2 annualità (o n. 4 semestralità) nelle seguenti aree: filosofica, pedagogica e sociologica.

Al contrario, la ricorrente possiede già per la Laurea in Filosofia, cumulata alla Laurea in Psicologia, n.2 annualità in discipline filosofiche e n. 2 annualità in discipline psicologiche, mentre per la sola Laurea in Psicologia mancherebbero, secondo la PA, n. 18 CFU nel settore M/PED e 14 CFU nel settore disciplinare SPS.

1.3. Ora, risulta manifestamente illogico che la gravata Tabella A del DPR n. 19/2016, se intesa nel senso perorato dalla PA, possa prevedere un numero così ampio di crediti aggiuntivi: in particolare, per la laurea in Psicologia la ricorrente avrebbe dovuto conseguire in totale almeno **n. 96 crediti (pari a circa due anni)**, di cui 24 tra M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03 o M-FIL/04, M-FIL/06 o 07 o 08. M-STO/05; 24 crediti tra M-PED/01, M-PED/02, M-PED/04; 24 crediti tra M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05 o 06; 24 crediti tra SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/11, SPS12; oppure comunque trentadue crediti pari a circa un anno di cui 18 CFU nel Settore Scientifico-Disciplinare M-PED e di 14 CFU nel Settore Scientifico-Disciplinare SPS.

1.4. Tale nutrito numero di crediti è manifestamente illogico, posto che richiederebbe ulteriori anni di percorso accademico, dal momento che ogni esame annuale vale 12 crediti formativi, con la conseguenza che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto, nonostante i propri titoli, che già in sostanza attribuiscono la formazione richiesta, proseguire gli studi per altri anni, risultando manifestamente sproporzionato ed illogico prevedere un numero di crediti così ampio ai soli fini della partecipazione al concorso, nonostante la ricorrente abbia **conseguito tre lauree**.

1.6. Analogo divieto, secondo la parte pubblica, è poi previsto per La laurea in Filosofia che la docente già possiede e per cui sono previste due annualità per ciascuna delle seguenti aree: psicologica, pedagogica, filosofica e sociologica.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Pertanto, anche qui si appalesa manifestamente illogico pretendere dalla ricorrente due annualità per ciascuna delle quattro aree, quando, invece, appare più logico e proporzionato che i n. 24 crediti – che comunque la ricorrente ha conseguito – siano da considerarsi assorbenti.

Pertanto, secondo una lettura logica e razionale della normativa, la ricorrente è senz'altro nelle condizioni di mantenere la posizione conseguita con il superamento del concorso.

1.7. Con la presente censura, dunque, si intende sottolineare la manifesta irrazionalità e illogicità della impugnata normativa di riordino delle classi di concorso, che impone alla ricorrente di conseguire un numero di crediti molto ampio nonostante il conseguimento di ben due lauree.

IN VIA GRADATA

II

Il consolidamento del bene della vita: il concorso in esame conferisce l'abilitazione all'insegnamento, anche a prescindere dai posti messi a bando, e, dunque, come accade in tutte le procedure abilitanti, avendo la ricorrente superato le prove, viene in rilievo il principio del consolidamento ai sensi della Dl n. 115/2015 convertito in L. n. 168/2005.

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA BUONA FEDE E DELLA DILIGENZA –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO – VIOLAZIONE DEL DL n. 115/2005
CONVERTITO IN LEGGE n. 168/2005 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO
DELL'ESAURIMENTO DEI RAPPORTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL
CONSOLIDAMENTO DEL BENE DELLA VITA – ILLOGICITA' MANIFESTA –
CONTRADDITTORIETA' – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DEL
GIUSTO PROCEDIMENTO – PERPLESSITA' DELL'AGIRE AMMINISTRATIVO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

2.1. Un'altra articolata censura attiene al principio del consolidamento del bene della vita e del legittimo affidamento.

Si intende declinare questi principi sotto due profili: il primo riguarda la loro applicazione in tema di concorsi pubblici, sulla base della giurisprudenza intervenuta in materia ed in basso evocata; il secondo profilo invece attiene ad un dato che a parere di questa Difesa risulta essere molto rilevante, ai fini del principio del consolidamento, in ordine al caso di specie.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

A. Sul principio del consolidamento

2.2. In particolare, va premesso che il concorso a cui ha preso parte la docente, e per cui ha superato tutte le prove, conferisce l'abilitazione all'insegnamento, A PRESCINDERE DAI POSTI MESSI A BANDO.

2.3. Il principio del consolidamento del bene della vita ha poi trovato recente affermazione nella Giurisprudenza amministrativa, soprattutto con riferimento agli interessi legittimi di natura pretensiva in ambito scolastico.

In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che: “In aggiunta è maturata di fatto una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso concorsuale che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, n. 2268/2018).

Come ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza n. 108 del 2009, per il legislatore “vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale”.

Ad avviso del Collegio, il decorso del tempo e il superamento di tutte prove concorsuali, giustificano l'applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4-bis con conseguente consolidamento della posizione acquisita in via cautelare dal ricorrente (cfr., Cons. Stato, sez. VI, 6 maggio 2014 n. 2298)” (cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 2981/2019).

La predetta sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto il principio del consolidamento ed ha così accolto il ricorso, facendo rientrare i ricorrenti tra i posti messi a bando, a prescindere dallo scrutinio del titolo.

Tale orientamento, dunque, ha riconosciuto piena efficacia al conseguimento del bene della vita, anche ai fini del superamento della procedura.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ad ogni modo, nel caso in cui Codesto Ill.mo TAR dovesse ritenere di non considerare assorbente il principio del consolidamento ai fini dell'inserimento della docente nelle graduatorie di merito tra i posti messi a bando, appare opportuno evidenziare come la ricorrente potrebbe essere inserita in graduatoria anche soltanto ai fini del conseguimento dell'abilitazione.

In particolare, come si accennava in premessa, il presente concorso è **abilitante all'insegnamento**.

Dunque, il superamento delle prove determina in sé l'acquisizione del titolo abilitante, a prescindere dai posti messi a concorso.

L'abilitazione non è dunque vincolata al reclutamento, in quanto può accadere che il docente sia abilitato, ma non anche di ruolo.

2.4 Sulla base di tali considerazioni, pertanto, avendo la ricorrente superato tutte le prove del concorso ordinario, ha senz'altro consolidato il bene della vita ai sensi del DL n. 115/2005 convertito in L. n. 168/2005, quanto meno, ai fini dell'abilitazione, ove non fosse possibile, per il medesimo principio del consolidamento, l'inserimento nella graduatoria di merito tra i vincitori.

2.5. In subordine, pertanto, nell'ipotesi estrema in cui Codesto Ill.mo TAR volesse riconoscere il superamento delle prove ai soli fini abilitanti, e non anche *pleno iure* (ai fini cioè dei posti messi a bando tra i vincitori), si chiede, in via estremamente subordinata, che, ove per l'appunto non fosse possibile che la ricorrente, in virtù del suddetto consolidamento del bene, possa concorrere per i posti messi a concorso tra i vincitori, che la posizione della docente venga comunque salvaguardata, quanto meno, ai fini del conseguimento del titolo abilitante, anche previo inserimento in graduatorie tra gli idonei abilitati, in forza del fatto che il presente concorso è finalizzato a conseguire l'abilitazione all'insegnamento per i candidati che, come la ricorrente, hanno superato tutte le prove, a prescindere poi se tali candidati rientrino o meno tra i posti messi a concorso.

Sempre ai fini del principio consolidamento, va rilevato come la predetta Giurisprudenza di merito del Consiglio di Stato (**cfr. Consiglio di Stato, Sent. n. 2981/2019**) si è espressa nel senso di disporre l'accoglimento del gravame; tuttavia, appare opportuno evidenziare anche la cessata materia del contendere, qualora tale declaratoria si rendesse necessaria per il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

riconoscimento del bene della vita, per intervenuto consolidamento della posizione tra i vincitori, oppure, in estremo subordine, ai fini della mera abilitazione all'insegnamento, anche tra i candidati risultati idonei, ove ciò possa ritenersi in grado di dare piena ed effettiva giustizia alla parte ricorrente.

2.6. Oltre al principio del consolidamento rileva anche quello del legittimo affidamento. In particolare, la docente è bisognosa di lavorare, e tale circostanza è giuridicamente rilevante (*capitis deminutio*). Il soggetto privato vede la propria sfera giuridica essere dapprima ampliata *in melius* e poi ristretta *in peius*, in base non alle scelte proprie, ma alle scelte della PA, la quale interviene senza alcun scrupolo temporale, ed in maniera tutt'altro che lieve in ordine al bene della vita già consolidatosi.

In altri termini, la Pubblica amministrazione non può disporre *sine die* del bene tempo del privato e del bene della vita finale.

La docente ha dunque inviato la propria domanda di partecipazione ai tempi del bando (2020), ed ha visto ricevere il gravato depennamento solo dopo aver superato sia le prove scritte e sia le prove orali.

II

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Per quanto concerne il **fumus boni iuris** si rinvia alle argomentazioni contenute nel ricorso introduttivo.

Per quanto invece concerne il **periculum in mora**, si verte in tema di interessi legittimi di natura pretensiva, e, in ragione della tipologia del presente giudizio, si chiede a Codesto Ill.mo TAR la concessione della misura cautelare sospensiva.

Invero, la sospensione degli atti impugnati, anche per la tipologia della presente lite, appare essere una giusta soluzione di equilibrio tra l'interesse pubblico e quello privato.

In particolare, nessun pregiudizio potrebbe derivare per la parte pubblica della sospensione degli atti gravati.

Pertanto, la concessione della misura sospensiva appare essere una soluzione di equilibrio tra le parti in causa, in quanto la parte ricorrente vedrebbe sospesi gli atti, e tale aspetto non appare essere di certo pregiudizievole per l'interesse pubblico.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Peraltro, a rafforzare la presente pretesa, è anche il fatto che nei recenti concorsi indetti dall'amministrazione scolastica, il numero dei docenti bocciati è stato, notoriamente, di gran lunga superiore al fabbisogno, il quale rimarrà scoperto e con la conseguenza che gli atti, una volta sospesi, potrebbero permettere la copertura del fabbisogno nelle more del presente giudizio.

III

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il ricorso è stato notificato ad almeno un soggetto controinteressato che ha superato il concorso e che dunque è risultato vincitore ed altresì ad almeno un soggetto che è risultato idoneo; per tuziorismo è stato in realtà notificato a più di un soggetto che versa nelle anzidette condizioni. Ad ogni modo, si chiede che venga disposta la notificazione del presente ricorso tramite pubblici proclami telematici nei confronti di tutti gli altri soggetti che sono inseriti nelle graduatorie di merito per la classe di concorso A018 dell'USR di interesse dalla parte istante, mediante la pubblicazione del presente atto e dell'ordinanza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Tanto premesso, con il presente ricorso la docente come rappresentata e difesa

CHIEDE

Voglia Codesto Ill.mo TAR del Lazio, in via cautelare: disporre l'adozione della misura sospensiva.

Nel merito: accogliere il ricorso e disporre l'annullamento e/o nullità degli atti impugnati.

Valore indeterminabile – Cu 325.00 – pubblico impiego

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi al presente originale digitale nativo in mio possesso.

Salvezze illimitate

Lecce-Roma, 19/01/2023

Avv. Sirio Solidoro